


<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA</p> 	<p>LINEE GUIDA PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SULL'IMPORTAZIONE DI GRANAGLIE DA PAESI ATTENZIONATI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE O DAL MERCATO</p>	<p>Rev. 00 del 18/10/12</p>
--	--	-------------------------------------

Premessa

La presente linea guida definisce azioni condivise al fine di rafforzare i controlli sull'importazione di cereali e proteoleaginose - d'ora in avanti denominate "granaglie" – da Paesi terzi non in regime di equivalenza, da Paesi terzi in regime di equivalenza e da Paesi UE nei quali si siano manifestate situazioni tali da lasciare ipotizzare dubbi sulla origine delle granaglie importate.

L'attivazione delle procedure appresso descritte sarà obbligatoria qualora giungessero precise indicazioni dall'Autorità competente oppure su indicazione del Consiglio Direttivo di FederBio a seguito di circostanziate informazioni provenienti dai soci.

Gli organismi di controllo aderenti a FederBio ritengono, pertanto, necessario uniformare i propri comportamenti nei confronti del mercato e, dunque, dotarsi di una linea guida condivisa che possa garantire la terzietà, l'indipendenza, la trasparenza e l'omogeneità delle decisioni assunte dai singoli organismi associati e consentire di vigilare sulla correttezza delle decisioni adottate sia ai medesimi organismi che al sistema delle imprese, mediante la applicazione del Codice Etico della Federazione.

Con tale attività si vuole estendere il rafforzamento dei controlli anche sulla merce già in libera pratica, in quanto "europeizzata" in Paesi dell'Unione o importata in regime di equivalenza, al fine di evidenziare eventuali triangolazioni che mascherino la vera origine delle merci.


A - IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI NON EQUIVALENTI (ex articolo 19) E IMPORTAZIONI DA PAESI UE O EQUIVALENTI (ex art. 33.2 ed ex art. 33.3):

1° ingresso in Italia

Per ogni singola importazione l'importatore deve acquisire e successivamente inviare, su richiesta, al proprio OdC la seguente documentazione:

1. Certificato di conformità, alias Documento giustificativo, dell'esportatore (non è necessario richiederlo finché il certificato inizialmente richiesto rimane valido e non sono intervenuti cambiamenti nell'ambito dello scopo della certificazione);
2. Nel caso di import da Paesi terzi di cui all'art.33 del Reg. 834/2007, Certificato di controllo per l'importazione (ALL V Reg. 1235/2008) o suo estratto (ALL VI Reg. 1235/2008) ove applicabile (completo della prima e seconda pagina – fino alla casella 18 - e con la casella 17 debitamente compilata e timbrata dalle autorità doganali);

LG - Import			Pagina 1 di 4
-------------	--	--	---------------

<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA</p> 	<p>LINEE GUIDA PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SULL'IMPORTAZIONE DI GRANAGLIE DA PAESI ATTENZIONATI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE O DAL MERCATO</p>	<p>Rev. 00 del 18/10/12</p>
--	--	-------------------------------------

3. Bill of Lading / CMR;
4. Fattura sulla quale, oltre ai requisiti indicati all'art. 31.1 lettere a,b,c,d del Reg. CE 889/2008, devono essere specificati il "lotto", il Paese o i Paesi di origine della merce che vanno a costituire il "lotto" e la dichiarazione di conformità dell'esportatore; tale dichiarazione contiene l'indicazione dell'organismo di certificazione dell'esportatore;
5. Certificato fitosanitario, ove richiesto;
6. Rapporto di prova effettuato all'arrivo della merce per la ricerca di OGM (ove ragionevole) e residui di pesticidi.


L'importatore è tenuto anche ad aggiornare il data base dei Certificati d'importazione (una volta che sarà implementato con le dovute caratteristiche di riservatezza commerciale) con i dati riferiti alla transazione di cui trattasi.

Il data base dei Certificati d'importazione predisposto da FederBio dovrà contenere almeno le informazioni seguenti:

Nome Importatore	organismo che certifica l'importatore	certificato importazione n°	data emissione certificato	rif. Aut min art.19	data arrivo porto	PORTO	data consegna primo consignatario/importatore	unità misura	quantità	organismo che certifica l'esportatore	prodotto	regime importazione	Paese Terzo
------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------	-------	---	--------------	----------	---------------------------------------	----------	---------------------	-------------

L'OdC aderente a FederBio, sulla base di una analisi dei rischi, deve:

1. richiedere conferma all'OdC dell'esportatore della concreta attendibilità dei documenti certificativi (punti 1 e 2 del precedente elenco) che accompagnano la merce;
2. richiedere all'OdC dell'esportatore informazioni circa la tracciabilità e quindi l'origine della merce nonché conformità dei documenti di certificazione, autorizzazione e accreditamento degli OdC dei paesi di origine ai sensi della normativa locale e comunitaria. Inoltre, qualora ci si trovi dinanzi ad operatori (produttori e/o importatori/esportatori) in forma societaria, deve essere fornita una visura camerale (o equivalente documento) dal quale risulti la compagine sociale. Altre informazioni aggiuntive sono a discrezione dell'OdC aderente a FederBio; tali informazioni aggiuntive, per esempio, possono riguardare la capacità produttiva delle aziende all'origine e gli estremi del loro ingresso nel sistema di controllo, eventuali analisi sul prodotto o in campo;

<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA</p> 	<p>LINEE GUIDA PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SULL'IMPORTAZIONE DI GRANAGLIE DA PAESI ATTENZIONATI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE O DAL MERCATO</p>	<p>Rev. 00 del 18/10/12</p>
--	--	-------------------------------------

3. aggiornare in via transitoria – fino a che non sarà completamente implementato con le caratteristiche di riservatezza commerciale - il data base delle importazioni, con tutte le informazioni raccolte.

Nel caso di importazioni da Paesi terzi non equivalenti (ex articolo 19) o di importazioni da paesi UE o equivalenti (ex art. 33.2 ed ex art. 33.3), l'OdC aderente a Federbio quando riscontra informazioni che riconducono l'origine della merce a Paesi attenzionati, o quando riscontra l'assenza di informazioni relative all'origine della merce, **SVOLGE SEMPRE** le verifiche di cui ai punti summenzionati.

Passaggi successivi:

A ogni successiva transazione ogni operatore lungo la filiera deve indicare nel documento di trasporto, oltre alle informazioni minime richieste dall'art. 31.1 lettere a,b,c,d del Reg. CE 889/2008, anche:


- il "lotto";
- il Paese o i Paesi di origine della merce che vanno a costituire il "lotto";

B – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA “RELAZIONE TECNICA”

Sulla base delle specifiche sopra descritte gli operatori che importano / commercializzano / stoccano / trasformano granaglie e materie prime per mangimi dovranno aggiornare la cosiddetta “Relazione tecnica” (ex art. 63.1 e 63.2 Reg. 889/2008), al fine di:

1. prevedere l'introduzione di una procedura di qualifica del fornitore che permetta:
 - A)** in caso di importazione diretta da Paesi extra Italia (Extra UE NON equivalenti, Extra UE equivalenti e Intra UE), di raccogliere e conservare correttamente le informazioni richieste ai punti precedenti;
 - B)** in caso di acquisto da fornitori italiani, di garantire la tracciabilità per poter indicare sui documenti di transazione l'origine (nazione di coltivazione) delle merci commercializzate, anche al fine di poter permettere agli utilizzatori successivi il corretto utilizzo della dicitura UE / NON UE sulle etichette dei prodotti finiti;
2. prevedere l'introduzione di una procedura che istituisca l'obbligo contrattuale per i fornitori/esportatori relativamente alle importazioni dirette di dotarsi di un “codice operatore”

LG - Import			Pagina 3 di 4
-------------	--	--	---------------

<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA</p> 	<p>LINEE GUIDA PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SULL'IMPORTAZIONE DI GRANAGLIE DA PAESI ATTENZIONATI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE O DAL MERCATO</p>	<p>Rev. 00 del 18/10/12</p>
--	--	-------------------------------------

delle singole aziende di produzione, da riportare sui documenti che accompagnano le spedizioni (quali fatture accompagnatorie, ddt, ecc) al fine di garantire una rapida individuazione dell'operatore da cui proviene fisicamente il prodotto.

3. prevedere l'introduzione di una procedura per richiedere sistematicamente, a ogni importazione diretta, la conferma dei certificati all'OdC dell'esportatore/fornitore; l'obbligo della verifica dei documenti è a carico dell'operatore, che deve conservare apposita registrazione di tale verifica – cfr art. 33 e art. 66.2 del Reg 889/2008.
4. intensificare i propri piani di controllo interni, con particolare riferimento a OGM e residui di agrofarmaci non ammessi in agricoltura biologica;
5. prevedere l'introduzione di una procedura che descriva le modalità con le quali l'operatore rispetta l'obbligo di comunicazione tempestiva al proprio OdC ai sensi dell'art. 91.1 Reg 889/2008 in caso di sospette o presunte infrazioni o irregolarità, anche risultanti dalle verifiche e dai controlli di cui ai precedenti punti 3 e 4, così come indicato anche dall'art. 6.2 del DM 14458/2011.